

**REGOLAMENTO (UE) N. 91/2011 DELLA COMMISSIONE****del 2 febbraio 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hofer Rindfleischwurst (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Hofer Rindfleischwurst», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 138 del 28.5.2010, pag. 37.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)**

GERMANIA

Hofer Rindfleischwurst (IGP)

---